

## Scheda n. 383

# Discutibile ordinanza del Consiglio di Stato sul massimo delle ore di sostegno (Ord. CdS 1390/12)

### *Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno*

Il Consiglio di Stato ha pronunciato il 13 Aprile l'[ordinanza sospensiva n° 1390](#) accogliendo l'appello dei genitori contro l'ordinanza del TAR Abruzzo che negava l'**assegnazione di ore di sostegno per l'intero orario scolastico**.

È da precisarsi che trattasi di ordinanza e non di sentenza, come taluno ha frettolosamente affermato, e quindi bisogna attendere la sentenza di merito.

### **OSSERVAZIONI**

Decisioni che attribuiscono ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico non sono infrequenti e questa non è certamente la prima.

Anche la [Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10](#), nel proclamare il principio costituzionale che agli alunni certificati con gravità debba essere dato un numero di ore superiori alla media, ammetteva in via di principio che in taluni casi la gravità può richiedere la presenza di un docente per il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico.

Il ragionamento di tutti i Magistrati, che già dagli anni '90 si sono pronunciati in questo modo, parte da un presupposto fondamentale: che le ore di sostegno debbano essere assegnate "sulla base delle effettive esigenze dell'alunno".

Ora, stando alla pedagogia ed alla cultura dell'integrazione scolastica, le "effettive esigenze" sono quelle di essere integrato coi compagni e nei programmi della classe. **Tale compito è di tutti i docenti curricolari** della classe che però debbono avvalersi del sostegno di un docente specializzato. Ciò significa che **docenti degli alunni con disabilità sono tutti i docenti della classe**, i quali si avvalgono della **collaborazione di un docente specializzato, che non necessariamente deve essere presente per tutta la durata dell'orario scolastico**.

Nella scuola superiore è invalso, sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 13 comma 5 della [L. n° 104/92](#), l'orientamento amministrativo di assegnare docenti per il sostegno che siano laureati o abilitati in una delle quattro aree disciplinari (linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria); è da tener presente che ad es. nell'area tecnologica confluiscono oltre 130 indirizzi di studio, talora

lontanissimi tra loro.

Così il Consiglio di Stato, in via provvisoria, ha stabilito che debbano essere assegnate ore di sostegno con docenti specializzati per ogni disciplina di insegnamento e per tutta la durata settimanale dello stesso.

Se le effettive esigenze fossero prioritariamente quelle di avere il docente specializzato in ogni area disciplinare, la decisione sarebbe condivisibile. Però, come si è accennato, le effettive esigenze di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna ad integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno.

Purtroppo l'Amministrazione scolastica non è però in grado di dimostrare che tutti i docenti della classe possono prendersi in carico il progetto di integrazione, poiché **nessuna norma prevede per loro l'obbligo di una accettabile formazione iniziale ed in servizio sulle tematiche della didattica dell'integrazione scolastica.**

Conseguentemente il Consiglio di Stato ed altri organi giurisdizionali hanno più volte deciso che ci debbano essere ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico.

Ma questo orientamento è la **totale negazione dei principi dell'integrazione scolastica**, che si sono affermati fin dai suoi inizi generalizzati alla fine degli Anni 60.

Il Ministero con il [D.M. n° 249/2010](#) ha previsto finalmente che la **formazione iniziale** dei futuri docenti curricolari debba prevedere pure aspetti di didattica per l'integrazione; però, mentre ha previsto 31 crediti formativi universitari per i futuri docenti di scuola dell'infanzia e primaria, per quelli di **scuola secondaria ha previsto appena 6 crediti formativi**; nulla poi prevedono i Contratti Collettivi circa l'obbligo di formazione in servizio su questi temi.

Conseguentemente, sino a quando il Ministero non **aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore** e non concorderà coi Sindacati **l'obbligo di formazione in servizio**, decisioni come questa si moltiplicheranno, con **notevole aggravio a carico dell'erario**, anche per le spese di soccombenza dell'Amministrazione, e crescente imbastardimento dei principi pedagogici dell'integrazione scolastica.

---

Vedi anche la scheda n° 298. [Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno \(Sentenza 2231/10\)](#)

---

04/05/2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)